

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



La teoria schmittiana del grande spazio: una prospettiva post-statuale?

Schmitt's Theory of Großraum: A Post-Statal Perspective?

Antonino Scalone

Università degli Studi di Padova

antonino.scalone@unipd.it

ABSTRACT

L'articolo analizza alcuni aspetti delle teorie schmittiane sul diritto internazionale, in particolare la nozione di *Großraum*. La tesi è che Schmitt, con questa nozione, tenti di pensare il politico e le relazioni internazionali in una prospettiva post-statuale. Da questo punto di vista esiste un'affinità essenziale fra il concetto di politico illustrato nell'omonimo saggio del 1927 e il concetto di *Großraum*. Dopo la seconda guerra mondiale, Schmitt lascia sullo sfondo il concetto di *Großraum*, troppo simile alle teorie nazionalsocialiste, e si concentra sul concetto di *Nomos*, illustrato in *Der Nomos der Erde*, apparso nel 1950, e sulla crisi dello *Jus publicum europaeum*. Tuttavia Schmitt non riesce a indicare con precisione quale ordine dovrebbe succedere allo *Jus publicum europaeum* e la stessa nozione di *Nomos* rimane piuttosto indeterminata. Nell'ultima parte del saggio viene proposto un raffronto fra le posizioni schmittiane e talune posizioni giusinternazionaliste di Hans Kelsen, con particolare riferimento alla dottrina del *bellum justum*.

PAROLE CHIAVE: Schmitt; Kelsen; *Großraum*; *Nomos*; Terra/Mare.

The article analyses some aspects of Schmitt's theories on international law, in particular the notion of *Großraum*. The assumption is that with this notion Schmitt tries to re-think politics and international relations beyond the classical categories of the State. From this point of view, there is an essential affinity between the concept of politics (*Begriff des Politischen*) explained in the homonymous essay published in 1927 and the concept of *Großraum*. After the Second World War, Schmitt distances himself from the notion of *Großraum*, too close to the nazi theories, and focuses on that of *nomos*, explained in *Der Nomos der Erde* (1950), and on the crisis of the *Jus publicum europaeum*. However, Schmitt fails to define which system of international relations should follow the *Jus publicum europaeum* and the same notion of *nomos* remains rather undefined. In the last part of the paper the author compares Schmitt's theories about international law and some theories of Kelsen, with particular reference to the theory of *bellum justum*.

KEYWORDS: Schmitt; Kelsen; *Großraum*; *Nomos*; Land/Sea.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXIV, no. 56, 2017, pp. 179-205

DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/7104>

ISSN: 1825-9618



1. *Dal primato dello Stato all'autonomia del politico*

In una delle prime prove di Schmitt, *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen*, pubblicata nel 1914, appare evidente il tentativo del giovane giurista di riproporre una nozione forte di Stato, attraverso la sottolineatura del ruolo che questo ricoprirebbe come *medio* indispensabile fra l'idea del diritto e la sua realizzazione. In questa prospettiva l'individuo, invece, non sembra rivestire alcun ruolo autonomo: esso letteralmente «scompare» - scrive Schmitt - di fronte alla «dignità sovra-personale dello Stato»¹. Un tentativo per molti versi affine è rilevabile anche in due scritti successivi, *Die Diktatur* del 1921² e *Politische Theologie*³ del 1922 nei quali, in polemica col normativismo kelseniano e col pensiero liberale, viene affermato il legame necessario fra decisione (sovrana) e realizzazione del diritto (*Rechtsverwirklichung*)⁴. Nella prima opera il carattere eccezionale proprio della dittatura, lungi dall'essere inteso in opposizione alla norma, appare invece come lo strumento necessario per realizzarla, al punto che, scrive Schmitt, una dittatura che non si ponesse come fine l'attuazione concreta di un'«idea normativa» non sarebbe altro che «dispotismo arbitrario»⁵. Ma è proprio il riconoscimento del tratto specificamente giuridico del concetto di dittatura a risultare del tutto estraneo al «formalismo relativistico» di Kelsen⁶.

Nella seconda opera l'affermazione perentoria secondo la quale «sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione» è il presupposto di una critica senza quar-

¹ C. SCHMITT, *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo* (1914), a cura di C. Galli, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 82. Per un inquadramento dell'opera all'interno della produzione schmittiana, si veda la *Presentazione* di C. Galli alla trad. it. del volume, pp. 5-18. Cfr. inoltre M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, Brescia, Morcelliana, 1990, pp. 37-63; H. HOFMANN, *Legittimità contro legalità: la filosofia politica di Carl Schmitt* (1992), Napoli, Esi, 1999, pp. 75-96 e C. GALLI, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 315-325 che, a proposito del rapporto fra Stato e individuo istituito da Schmitt in questo suo scritto, nota: «L'individuo non è né fine né principio della politica, non ha autonomia nello Stato (dal quale trae la propria continuità, come lo Stato la trae dall'Idea di diritto), e il suo "significato" («Bedeutung») è di essere servitore («Diener») di un compito universale» (*ivi*, p. 324). Sul saggio schmittiano ci permettiamo altresì di rimandare al nostro *Trascendenza e realizzazione del diritto. La teologia politica in un'opera giovanile di Carl Schmitt*, «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», II, 2/2014, pp. 263-273.

² C. SCHMITT, *La dittatura* (1921), a cura di B. Liverani, Bari-Roma, Laterza, 1975.

³ C. SCHMITT, *Teologia politica* (1922), in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio - P. Schiera, Bologna, Il Mulino 1972, pp. 27-86.

⁴ Una critica molto accesa al pensiero liberale, e in particolare alla sua incapacità di prendere decisioni, è condotta da Schmitt anche in *Politische Romantik*, apparso per la prima volta nel 1919 (C. SCHMITT, *Romanticismo politico*, a cura di C. Galli, Milano, Giuffrè, 1981). Sulla *Rechtsverwirklichung* e sull'anti-liberalismo schmittiano ci permettiamo di rimandare al nostro *L'ordine precario. Unità politica e pluralità nella Staatslehre novecentesca da Carl Schmitt a Joseph H. Kaiser*, Monza, Polimetria, 2011, pp. 79-84.

⁵ C. SCHMITT, *La dittatura*, p. 9. Sul punto, si vedano le precise osservazioni svolte da M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere*, pp. 118-119.

⁶ *Ivi*, p. 13: «Per Kelsen il problema della dittatura può dirsi problema giuridico non più di quanto un'operazione del cervello possa dirsi problema logico, e questo in piena coerenza con il suo formalismo relativistico».



tiere nei confronti del tentativo kelseniano di negare la sovranità⁷, nonché del «liberalismo», la cui «essenza – scrive Schmitt – consiste nel trattare, cioè in un'irrisolutezza fondata sull'attesa, con la speranza che la contrapposizione definitiva, la sanguinosa battaglia decisiva possa essere trasformata in un dibattito parlamentare e possa così venir sospesa per mezzo di una discussione eterna»⁸. All'irrisolutezza liberale, la cui espressione istituzionale è scorta nel parlamentarismo, caratterizzato dalla fiducia nel fatto che una discussione libera e disinteressata fra i rappresentanti del popolo possa alfine produrre una legge «giusta»⁹, Schmitt contrappone il pensiero controrivoluzionario e in particolare la disperazione decisionista di Donoso Cortés: per quest'autore, scrive, la necessità della dittatura derivava proprio dalla convinzione che si fosse ormai giunti allo scontro finale con il «radicalmente cattivo», ovvero con «il socialismo anarchico e ateo»¹⁰.

Negli anni immediatamente successivi, invece, Schmitt, pur conservando nei suoi tratti essenziali la critica al normativismo e all'incapacità liberale di assumere decisioni autenticamente politiche, sembra prendere progressivamente le distanze da questo primitivo orientamento che potremmo definire «statocentrico», fino a giungere nel 1927, in *Der Begriff des Politischen*, ad un'autonomizzazione del concetto di politico rispetto a quello di Stato¹¹. Che cosa sta alla base di tale mutamento di prospettiva che negli anni successivi assumerà sempre maggiore nettezza? Crediamo che la risposta vada cercata nell'attenzione crescente che Schmitt dedica al diritto internazionale e in particolare alle trasformazioni intervenute nel sistema europeo degli Stati a partire dal primo conflitto mondiale. Nella nuova situazione gli Stati nazionali (e, in primo luogo, la Germania di Weimar) si mostrano sempre meno in grado

⁷ C. SCHMITT, *Teologia politica*, p. 47: «Kelsen risolve il problema del concetto di sovranità semplicemente negandolo [...]. Di fatto si tratta ancora dell'antica negazione liberale dello Stato nei confronti del diritto e dell'ignoranza del problema autonomo della realizzazione del diritto».

⁸ *Ivi*, p. 83.

⁹ Cfr. C. SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo* (1923), a cura di G. Stella, Torino, Giappichelli, 2004, p. 47: «La *ratio* del parlamento [...] sta [...] in un processo dialettico di contrasti e opinioni, da cui consegue come risultato la giusta volontà statale». E poco più avanti: «Il parlamento [...] è il luogo in cui le particole di ragione disseminate e diversamente ripartite tra gli uomini si riuniscono e diventano dominio pubblico» (*ivi*, pp. 48-50).

¹⁰ C. SCHMITT, *Teologia politica*, p. 85.

¹¹ Cfr. C. SCHMITT, *Il concetto di Politico* (1927), in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, pp. 87-208. Questa circostanza è stata felicemente colta dal titolo del volume che raccoglie gli atti del convegno su Carl Schmitt tenutosi presso l'Università di Padova il 22 e 23 aprile 1980: G. DUSO (ed), *La politica oltre lo Stato*, Venezia, Arsenal Cooperativa editrice, 1981. Scrive il curatore del volume (p. 11): «Se lo Stato è manifestazione della politica, per un certo tempo manifestazione tale da pretendere l'identificazione col concetto di Politico, tuttavia questo, come sua origine, si mostra *altro*, non si esaurisce nello Stato». Sull'ulteriorità del concetto schmittiano di politico rispetto a quello di Stato, cfr. anche C. GALLI, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 118, il quale osserva che «il "politico" implica una *Ent-ordnung*, un disorientamento, che segna appunto la fine delle geometrie politiche moderne» e R. AXTMANN, *Humanity or Enemy? Carl Schmitt on International Politics*, «Theories of International Relations», XLIV, 5/2007, pp. 531-551.

di tracciare e rispettare efficaci linee di amicizia e di inimicizia; sarebbe questa circostanza a spingere Schmitt ad elaborare un concetto di politico utilizzabile *oltre* quello tradizionale di Stato moderno e a interrogarsi sui nuovi soggetti collettivi idonei a succedere ad esso nell'assolvimento di tale compito.

Sulla base di questa ipotesi, intendiamo ricostruire brevemente i principali interventi schmittiani sul tema, partendo proprio da quelli dei primi anni venti, concepiti prevalentemente in polemica con le posizioni che in campo giusinternazionalistico si erano affermate per impulso delle potenze uscite vincitrici dal primo conflitto mondiale. Indi cercheremo di mostrare come questa posizione si consolidi e si sviluppi all'interno di un tentativo – in cui i fini scientifici si intrecciano profondamente e non innocentemente con le opzioni politiche – di dare una risposta a quella che Schmitt considera la crisi ineluttabile della forma-Stato e del sistema di relazioni internazionali cui essa aveva dato luogo in epoca moderna¹². In seguito daremo conto degli sviluppi del pensiero giusinternazionalista di Schmitt nel secondo dopoguerra, con particolare riferimento al concetto di *nomos*. Infine proveremo a verificare, tramite il raffronto con alcune posizioni di Kelsen, la tenuta delle tesi schmittiane a proposito della relazione necessaria fra dimensione tellurica e nomotetica del diritto e a proposito della capacità del diritto così inteso di controllare e relativizzare i conflitti interumani.

2. *In lotta con Versailles e Ginevra*

A sostegno della nostra ipotesi prendiamo innanzitutto in considerazione uno scritto del 1925, *Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik*. Secondo Schmitt, la separazione della Renania dal resto della Germania, imposta dalle potenze vincitrici, dimostra come per questo paese la nozione di Stato sovrano non si applichi più, giacché la Renania viene considerata, sotto il profilo giusinternazionalista, qualcosa di sostanzialmente diverso e separato dal resto della Germania. I «paesi del Reno», scrive Schmitt, diventano semplice «oggetto di politica internazionale» ma, si badi, secondo «forme e meto-

¹² Sul pensiero internazionalista di Schmitt si vedano, oltre alla bibliografia già o più oltre citata: M. SCHMOEKEL, *Die Großraumordnungstheorie. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerrechtswissenschaft im Dritten Reich, insbesondere der Kriegszeit*, Berlin, Duncker & Humblot, 1994; F. BLINDOW, *Carl Schmitts Rechtsordnung. Strategie für einen europäischen Großraum*, Berlin, Akademie, 1999; A. CARTY, *Carl Schmitt's Critique of Liberal International Legal Order*, «Leiden Journal of International Law», XIV, 1/2001, pp. 25-76; L. ODYSSEOS – F. PETITO (eds), *The International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order*, London and New York, Routledge, 2007; R. VÖIGT (ed), *Großraum-Denken. Carl Schmitts Kategorie der Großraumordnung*, Stuttgart, Steiner, 2008; W. HOOKER, *Carl Schmitt's International Thought: Order and Orientation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009; S. ELDEN (ed), *Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt. Geographies of the Nomos*, London and New York, Routledge, 2011 e, all'interno di questo volume, S. LEGG – A. VASUDEVAN, *Introduction. Geographies of the Nomos*, pp. 1-24 per una rassegna della recente letteratura secondaria.



di» che «non sono più gli stessi ancora in uso nel XIX secolo»¹³. Ciò impone allo studioso un cambiamento di prospettiva giacché, se «si continua ad usare vecchie parole e vecchie abitudini di pensiero», questo «può facilmente condurre a nascondere la realtà politica»¹⁴. Il fatto nuovo, l'elemento di radicale discontinuità rappresentato dal primo conflitto mondiale è che non si è trattato di un conflitto *politico* fra Stati sovrani, legittimamente titolari, in quanto tali, dello *jus belli*. Si è trattato piuttosto di un conflitto che le potenze poi risultate vittoriose hanno condotto in nome di principi *eticí*. In conseguenza di ciò, lo Stato risultato soccombente sotto il profilo militare viene giudicato meritevole di punizione in quanto considerato eticamente responsabile della guerra: l'occupazione della Renania costituisce allora l'applicazione coerente di questo (nuovo) principio. I nuovi concetti, pericolosi per la loro indeterminazione e quindi forieri di azioni del tutto arbitrarie da parte delle potenze vincitrici, sono «riparazione, sanzione, investigazione e occupazione»¹⁵. Essi, proprio per la loro indeterminazione, non permettono (più) di distinguere nettamente fra pace e guerra – ovvero vanificano la principale prestazione offerta storicamente dal sistema degli Stati - mettendo in forse «la convivenza fra i popoli» e lasciando tutti «in un'angosciosa situazione intermedia»¹⁶.

La polemica con le potenze vincitrici e con i principi sottesi al trattato di pace di Versailles fa tutt'uno con quella nei confronti della Società delle Nazioni, alla cui struttura e al cui significato politico e giuridico Schmitt in questi anni spesso rivolge l'attenzione. Essa, si chiede innanzitutto, è una vera e propria federazione con rilevanti poteri d'intervento nei confronti degli Stati membri o una semplice istanza di mediazione?

«Esiste il concreto pericolo – risponde in *Das Doppelgesicht des Genfer Völkerbundes* – che la Società ginevrina delle Nazioni, a seconda dei casi, mostri un volto diverso ai diversi Stati e deliberatamente non si decida, ma ora assuma l'atteggiamento di una vera federazione, con tutte le pretese di garanzia e omogeneità a ciò connesse e con tutte le possibilità d'intervento, ora voglia valere solo come un ufficio, un luogo, utilizzabile praticamente, di conferenza e mediazione»¹⁷.

La prima ipotesi varrebbe nei confronti delle «grandi potenze» occidentali, la seconda nei confronti di «uno Stato debole e disarmato» come la Germania

¹³ C. SCHMITT, *La Renania come oggetto di politica internazionale* (1925), in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti: in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles, 1923-1939* (1940), a cura di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 2007, p. 38.

¹⁴ *Ibidem*. La necessità di elaborare concetti adeguati a comprendere la realtà politica presente e di sfuggire al pericolo di fare uso di «etichette invecchiate e false» è una costante del pensiero schmittiano ed è uno dei presupposti, ad esempio, della *Verfassungslehre*, dalla cui *Prefazione* abbiamo tratto la precedente citazione (C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione* (1928), a cura di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 1984, p. 7).

¹⁵ C. SCHMITT, *La Renania come oggetto di politica internazionale*, p. 46.

¹⁶ *Ivi*, p. 58.

¹⁷ C. SCHMITT, *Il doppio volto della Società ginevrina delle Nazioni* (1926), in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, p. 66.

che, dunque, potrebbe essere condannato tramite un vero e proprio procedimento giudiziario qualora i suoi interessi confliggevano con quelli di qualche «grande potenza»¹⁸. Ma si tratterebbe evidentemente di un caso di inaccettabile «politicizzazione della giustizia»¹⁹. La riflessione sulla natura della Società delle Nazioni e sui suoi limiti viene condotta da Schmitt anche attraverso un confronto con il concetto di Europa. Ambedue costituiscono nozioni generiche e, pertanto, politicamente pericolose. Della Società delle Nazioni non si conoscono esattamente lo statuto, né, con sufficiente precisione, le finalità: esse, comunque, sembrano consistere soltanto nel «produrre un'atmosfera internazionale di accordo e di disponibilità alla trattativa»²⁰; dell'Europa può esser detto ancora meno. Per rimanere al solo profilo geografico, non è nemmeno certo se e in che misura ne facciano parte l'Inghilterra, la Spagna o la Russia o se «l'intero problema dell'Europa infine si riduca soltanto ad un'intesa franco-tedesca»²¹.

In ogni caso, secondo Schmitt non può essere accettata alcuna sovrapposizione politica o concettuale fra Società delle Nazioni ed Europa. La prima è certo formata soprattutto da Stati europei e si occupa prevalentemente di vicende europee. Tuttavia vede al suo interno la presenza di Stati americani solo formalmente indipendenti, ma di fatto subordinati agli USA. In secondo luogo riconosce il primato della dottrina Monroe. In terzo luogo è ancora caratterizzata al suo interno dalla presenza del rapporto asimmetrico fra vincitori e vinti²². La speranza di Schmitt è che possa crearsi una nuova Europa in grado di superare la distinzione vincitori/vinti e dunque la logica della pace di Versailles. A questa nuova Europa, che Schmitt auspica capace di fare da contraltare agli USA e di produrre, per il semplice fatto di esistere, «nuovi raggruppamenti amico-nemico», potrebbe essere legittimamente attribuito il rango di «nuova potenza mondiale»²³. Un'Europa così concepita avrebbe come precedente storico la Santa Alleanza, «l'unico sistema europeo degli ultimi secoli», il cui semplice costituirsi aveva provocato sull'altra sponda dell'Atlantico il «raggruppamento contrapposto» degli USA, basato appunto sulla dottrina Monroe²⁴, proclamata nel 1823.

È evidente che nel ragionamento politico di Schmitt sono all'opera in notevole misura considerazioni legate all'interesse nazionale della Germania e alla necessità di svincolarla da una situazione di subordinazione politica e mi-

¹⁸ *Ivi*, p. 66.

¹⁹ *Ivi*, p. 67.

²⁰ C. SCHMITT, *La Società delle Nazioni e l'Europa* (1928), in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, p. 142.

²¹ *Ivi*, p. 142.

²² Cfr. *ivi*, p. 143 segg.

²³ *Ivi*, p. 153.

²⁴ *Ivi*, p. 153.



litare alle potenze europee vincitrici. L'evocazione di una nuova Europa capace di collocarsi *oltre* la Società delle nazioni va intesa innanzitutto in questo senso. Tuttavia non è arbitrario scorgere in questo ragionamento la presenza di una prima formulazione della teoria del grande spazio nonché, con l'ipotesi del costituirsi di (almeno) due blocchi continentali – USA ed Europa – e di nuove linee di divisione amico-nemico, il tentativo di pensare la realtà internazionale in termini compiutamente post-statali.

3. *Verso una nuova concettualità*

Che l'intento di svincolarsi dalle categorie proprie dell'epoca della statualità non sia facilmente perseguibile e che questo cammino non risulti affatto scevro di ambiguità, è testimoniato da un ulteriore scritto di diritto internazionale apparso nel 1928, *Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet*. Forse anche perché si tratta del testo di una conferenza tenuta ad un congresso dell'Associazione dei docenti tedeschi di storia, esso è ricco di riferimenti al popolo tedesco inteso in senso esistenziale e al carattere «omogeneo» del «territorio nazionale tedesco»²⁵, tale da non poter sopportare la sua mutilazione e le relative limitazioni di sovranità. In particolare, la circostanza che in Renania la decisione «sulle questioni del mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico» sia affidata ad una «commissione di smilitarizzazione» è affrontata attraverso l'utilizzo delle categorie di «stato d'eccezione» e «sovranità»²⁶. La stessa chiusa del saggio si richiama all'esigenza che ogni popolo, pena la propria rovina, non «dimentic[hi] il più naturale, ovvio e primario dei propri diritti, vale a dire il diritto ad un'esistenza libera, indipendente, unitaria e indivisa»²⁷. Sembra dunque all'opera una logica di tipo statocentrico, con gli Stati europei protagonisti della scena internazionale e collocati – conformemente ai principi dei «grandi teorici del diritto naturale dei secoli XVII e XVIII» – in uno stato di natura giudicato, in implicita polemica con Kelsen, non ulteriormente «giuridificabile»²⁸. Accanto a questo, però, è presente la consapevolezza della radicale novità della situazione presente, dovuta, tra l'altro, allo sviluppo della tecnica, tema che diverrà sempre più importante nel pensiero di Schmitt: «Lo sviluppo della tecnica moderna – scrive – rende illusori taluni raggruppamenti politici e confini dell'epoca precedente e aboli-

²⁵ C. SCHMITT, *Problemi di diritto internazionale nel territorio del Reno* (1928), in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, p. 157.

²⁶ *Ivi*, p. 167.

²⁷ *Ivi*, p. 175.

²⁸ *Ivi*, p. 174. Anche se Kelsen non è citato espressamente, pare rivolta a lui la critica nei confronti del «primato del diritto internazionale» e del fatto di considerare «il proprio paese» semplicemente come membro di una superiore «comunità internazionale», *ivi*, p. 171.

sce lo *status quo* tradizionale»²⁹. Siamo in una situazione nella quale saranno necessari «Stati e sistemi di Stati [...] più grandi», mentre gli Stati «deboli saranno destinati a soccombere». Di nuovo sembrano delinearsi i tratti fondamentali di quello che sarà il concetto di grande spazio: «sopravviveranno pochi complessi giganteschi» e «talune formazioni più piccole si metteranno al sicuro all'ombra di qualche gigante benevolo»³⁰. Per la Germania il problema è costituito dal fatto di non essere, per dimensioni e posizione, una potenza mondiale vera e propria, ma, per le stesse ragioni, dal fatto di non poter essere considerata il semplice satellite di un'altra potenza. «Questa è la terribile situazione complessiva della Germania»³¹, la cui unica via d'uscita non potrà che essere, a giudizio di Schmitt, l'edificazione di uno spazio politico europeo di cui essa costituirà il fulcro.

La compresenza problematica del riferimento ad una nozione sostanzialistica di popolo dipendente dal lessico statale e dell'esigenza di dar vita a forme di aggregazione politica post-statali, proprio al fine di conservare e rinvigorire quella sorta di fondamento esistenziale, risulta anche da altri saggi del medesimo periodo. Ciò anche in conseguenza del fatto che il riferimento alla dimensione materiale, concretamente esistente (o presunta tale) del popolo è per Schmitt uno strumento polemico utilizzato sia per mostrare il carattere politico delle pretese imperialistiche degli Stati Uniti, sia per criticare la concezione puramente formalistica del diritto internazionale propria della Società delle Nazioni.

Riguardo al primo aspetto – ma essi appaiono strettamente correlati, giacché l'apparente neutralità del lessico giusinternazionalistico nasconde la sostanza della supremazia politica statunitense – Schmitt denuncia il fatto che gli USA utilizzino a proprio vantaggio la contrapposizione fra politico ed economico. Presentandosi come *puramente* economico e dunque non politico, l'imperialismo americano mistifica il proprio reale carattere traendo da ciò corposi benefici *politici*. Si tratta però di una «negazione massimamente politica del carattere politico di processi e concetti economici»³², cioè di una negazione che necessariamente soggiace alla logica politica in quanto pretende, a partire da una pretesa neutralità della sfera economica, di distinguere fra amici e nemici. L'analisi della dottrina Monroe, che costituisce il perno intorno al quale ruota l'intera politica estera americana, permette inoltre a Schmitt di criticare la pretesa di separare il diritto internazionale (e anche quello costituzionale) dalla politica. Questi elementi costituiscono, per così dire, un

²⁹ *Ivi*, p. 172.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ivi*, p. 173.

³² C. SCHMITT, *Forme internazionalistiche dell'imperialismo moderno* (1932), in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, p. 266.



blocco unico, sicché appare sostanzialmente errato chiedersi se la dottrina Monroe attenga alla politica o al diritto; in realtà «il diritto internazionale, come pure il diritto costituzionale è precisamente diritto politico»³³. Riguardo al secondo aspetto, ricorda come «l'imperialismo si crei i propri concetti», ponendo al proprio servizio «un normativismo e un formalismo falsi»³⁴. Accettare tutto ciò significa compromettere l'integrità e l'identità del proprio popolo; la difesa migliore da questo pericolo sta nella salvaguardia della propria autonomia di pensiero, innanzitutto in ambito giuridico:

«un popolo – scrive enfaticamente Schmitt – è vinto solo quando si sottomette al vocabolario straniero, alla concezione straniera di che cosa sia il diritto, in particolare il diritto internazionale. Allora alla consegna delle armi si aggiunge anche la consegna del proprio diritto»³⁵.

In generale, l'impotenza della Società delle Nazioni deriva in ultima analisi dal fatto di mancare di qualsivoglia carattere sostanziale. Per questo motivo nulla ha potuto di fronte al fatto che un suo membro operasse una *debellatio* nei confronti di un altro. È questo il caso dell'Italia nei confronti dell'Abissinia. La guerra fra questo paese e l'Italia – si legge in *Die siebente Wandlung des Genfer Völkerbundes* – mostra come alla società ginevrina «manca[ss]e ogni idea costruttiva, ogni sostanza comunitaria, e perciò anche ogni coerenza politica e ogni identità e continuità in senso giuridico»³⁶. D'altronde, essa è sempre stata caratterizzata da un continuo mutamento nella composizione dei suoi membri e «nessuna comunità reale del mondo potrebbe esistere con una tale entrata e uscita di membri della specie più diversa»³⁷; tantomeno potrebbe essere capace di prendere decisioni efficaci e di disciplinare il comportamento dei propri membri. L'insegnamento che ne trae Schmitt è che una federazione potrebbe darsi solo fra «popoli» affini sotto il profilo «nazionale» e «popolare», come quelli europei. In questo senso egli si fa sostenitore e banditore della politica del nuovo ordine nazionalsocialista: il *Führer*, scrive, «ancora nel suo grande discorso al *Reichstag* del 7 marzo 1936, ha definito le nazioni europee un "famiglia" e l'Europa una "casa"». Non si tratta di un modo di dire, ma

«della fondazione consapevole di un nuovo ordinamento europeo a partire dallo spirito della comunità e dell'affinità dei popoli europei. Solo in un tale ordinamento concreto le singole nazioni trovano una vera garanzia della loro esistenza politica»³⁸.

³³ *Ivi*, p. 274.

³⁴ *Ivi*, p. 291.

³⁵ *Ivi*, p. 292.

³⁶ C. SCHMITT, *La settima trasformazione della Società ginevrina delle Nazioni* (1936), in C. SCHMITT *Posizioni e concetti*, p. 346.

³⁷ *Ivi*, p. 347.

³⁸ *Ivi*, p. 351.

Tale ordinamento sovranazionale non nasce dal nulla, ma si radica in un retroterra comune dai caratteri insieme materiali (concreta esistenza) e spirituali (il riferimento al *Geist*) ed è la condizione necessaria perché i singoli popoli possano conservarsi tali. Uno spazio universalistico e astrattamente giuridico quale la Società delle Nazioni, come mostra l'esempio dell'Abissinia, non è in grado di fornire alcuna garanzia in questo senso. L'unica prospettiva realisticamente praticabile a livello globale è dunque quella del costituirsi di grandi aree al loro interno sostanzialmente omogenee, sull'esempio degli Stati Uniti e del sub-continente americano, e l'equilibrio internazionale sarà il risultato del loro coesistere più o meno pacifico. Al monismo formalistico del diritto internazionale di stampo kelseniano, Schmitt contrappone dunque il pluriverso degli ordinamenti (presunti) concreti.

4. *Fra universo e pluriverso*

Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff fornisce una prova ulteriore di quanto risulti difficile operare il definitivo superamento delle categorie del pensiero statale³⁹. Si tratta di un saggio apparso per la prima volta nel 1938, ma che riproduce con minime variazioni il testo di una relazione tenuta l'anno precedente presso l'*Akademie für deutsches Recht*. In esso Schmitt discute alcuni recenti contributi di argomento giusinternazionalista. In particolare, nel primo capitolo analizza i primi due volumi del *Précis de droits des gents* di George Scelle⁴⁰ e *The Function of Law in the International Community* di Hersch Lauterpacht⁴¹. Nonostante le differenze di impostazione, le due opere sono accomunate dal fatto di tendere, scrive Schmitt,

«alla costruzione di un ordinamento giuridico universale del mondo, garantito da istituzioni in cui la Società delle Nazioni, la comunità internazionale universale, l'ordine mondiale e l'umanità si sovrappongono, si completano e si sviluppano reciprocamente»⁴².

L'esito è una vera e propria detronizzazione dello Stato, per Scelle a favore di quello che egli ritenere essere il «potere legislativo [...] della comunità internazionale»⁴³, per Lauterpacht a favore di una magistratura internazionale incaricata di amministrare la giustizia sulla base di un «*common law* universale»⁴⁴. Nel secondo capitolo, Schmitt prende in esame due saggi pubblicati nel 1936 sul *British Yearbook of the International Law* a firma rispettivamente

³⁹ C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra* (1938), a cura di S. Pietropaoli, Bari-Roma, Laterza, 2008.

⁴⁰ G. SCELLE, *Précis de droits des gents*, Paris, Recueil Sirey, 1932 e 1934.

⁴¹ H. LAUTERPACHT, *The Function of Law in the International Community*, Oxford, Clarendon Press, 1933.

⁴² C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra*, p. 16.

⁴³ *Ivi*, p. 18.

⁴⁴ *Ivi*, p. 19.



te di John Fischer Williams e di Arnold Mc Nair⁴⁵. Lo scopo dei due saggi è di mostrare, con riferimento alle sanzioni decise contro l'Italia in conseguenza dell'aggressione dell'Abissinia, che «la Società delle Nazioni è una vera comunità» o, per dire meglio, che è lecito intenderla come una vera e propria federazione⁴⁶.

Nel suo complesso, l'analisi di queste quattro opere da parte di Schmitt è finalizzata alla critica di un elemento che esse avrebbero in comune: il tentativo di affossare il concetto non discriminatorio guerra affermatosi con l'avvento dello *Jus publicum europaeum* e del sistema europeo degli Stati. Si tratta, ricorda Schmitt, di quella concezione, classicamente formulata da Vattel, «secondo la quale in tutti i casi dubbi ogni nazione indipendente decide da sé sulla giustizia di una guerra»⁴⁷. Ad essa si connette l'idea della possibile neutralità di Stati terzi in relazione al conflitto fra due o più Stati sovrani. Tanto l'una quanto l'altra diventano inconcepibili nel momento in cui si afferma un concetto discriminatorio di guerra e la decisione sulla giustizia o meno della guerra viene affidata a un ordinamento internazionale di tipo federale slegato dai singoli Stati nazionali e gerarchicamente sovraordinato ad essi:

«non appena un ordinamento internazionale distingue veramente con validità sovranatale, in altre parole rilevante anche per i terzi, tra guerre legittime e guerre illegittime (tra due Stati), l'uso legittimo della forza è semplicemente attuazione del diritto, esecuzione, sanzione, giustizia o polizia internazionale; mentre l'intervento illegittimo è soltanto resistenza contro un atto legittimo, ribellione oppure crimine, e in ogni caso qualcosa di diverso dalla istituzione giuridica che ci è stata tramandata col nome di guerra»⁴⁸.

Ciò produce una separazione forzosa «nella compatta unità di Stato e popolo»⁴⁹: i governanti vengono criminalizzati per le loro scelte politiche, ridotti al rango di «criminali di guerra» e privati pertanto di ogni legittimità politica. È questo il caso della Germania, primo e, per Schmitt, doloroso esempio di applicazione di un concetto discriminatorio di guerra. Secondo modalità argomentative già viste, Schmitt depreca il superamento del concetto classico di guerra, giacché esso elimina «una teoria ordinatrice del diritto internazionale forse debole, ma sicuramente autentica e fino a oggi efficace, senza che al suo posto subentri qualcosa d'altro che sia alternativo a una pretesa universalisti-

⁴⁵ Si tratta, rispettivamente, di J. FISCHER WILLIAMS, *Sanctions under the Covenant*, «British Yearbook of the International Law», XVII, 1936, pp. 130-149 e A. MC NAIR, *Collective Security*, *ivi*, pp. 150-164.

⁴⁶ C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra*, p. 43.

⁴⁷ *Ivi*, p. 63. Sul punto si vedano le considerazioni sostanzialmente analoghe svolte in C. SCHMITT, *Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un simbolo politico* (1938), in C. SCHMITT, *Scritti su Hobbes*, a cura di C. Galli, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 98-99.

⁴⁸ C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra* p. 67.

⁴⁹ *Ivi*, p. 72.

ca che distrugge Stati e popoli»⁵⁰. Per ragioni politiche contingenti e sulla base di concezioni universalistiche che egli giudica tanto errate quanto pericolose, si rinuncia ad una concezione del diritto che ha dato sostanzialmente buona prova nella delimitazione dei conflitti. Infatti,

«nessun entusiasmo pacifista, ma anche nessuna repulsione per gli orrori della guerra, per quanto giustificata, ci può indurre a negare il fatto che ancor oggi una guerra fra due Stati è qualcosa di diverso rispetto a un omicidio, a una rapina o a un atto di pirateria»⁵¹.

È alla capacità di resistenza dei popoli e degli Stati, il cui modello è esplicitamente quella mostrata dal popolo tedesco durante il primo conflitto mondiale, che Schmitt infine affida la possibilità di arrestare questa deriva⁵². Da quanto detto, in questo saggio sembrerebbe all'opera una contrapposizione netta fra (vecchio) sistema degli Stati e nuovo ordine internazionale di stampo universalistico, senza prevedere ruolo alcuno per i grandi spazi. Ma le cose non stanno esattamente così. Nelle *Conclusioni*, infatti, Schmitt chiarisce, con accenti che ricordano quelli, cui già si è fatto riferimento, della *Verfassung-
slehre*, che egli «non ha assolutamente l'obiettivo di mantenere in modo conservatore i concetti di un tempo ormai passato»⁵³. Nessuna tentazione, dunque, di riproporre l'antico sistema degli Stati come alternativa possibile per il presente⁵⁴. Nemmeno «il concetto di guerra del diciottesimo e diciannovesimo secolo può rimanere invariato». Non solo: Schmitt aggiunge che «sono necessari e inevitabili nuovi ordinamenti e nuove comunità» e che non vi può essere diritto internazionale «efficace» senza «un'autentica comunità dei popoli europei»⁵⁵. Scopo di Schmitt in questo scritto è primariamente la critica alla Società delle Nazioni e alla pretesa di intenderla come ciò che non può essere, innanzitutto per il suo carattere eterogeneo: una vera organizzazione internazionale di tipo federale. Ciò comporta, come si è visto, l'introduzione del pericoloso concetto discriminatorio di guerra. Al posto di tale organizzazione universalistica, anche qui egli pensa ad un pluriverso di ordinamenti e comunità, una delle quali coincide, innanzitutto sotto il profilo spaziale, con l'Europa. Sicché, anche se il termine non ricorre ancora, l'intero ragionamento schmittiano sembra preludere al concetto di grande spazio che verrà esplici-

⁵⁰ *Ivi*, p. 73.

⁵¹ *Ivi*, p. 76.

⁵² Cfr. *ivi*, p. 77.

⁵³ *Ivi*, p. 83.

⁵⁴ D'altronde, nel saggio su Hobbes pubblicato lo stesso anno (C. SCHMITT, *Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes*, p. 124), Schmitt non esita a proclamare la morte del "Dio mortale" in conseguenza dell'affermarsi del pluralismo sociale e politico. È difficile immaginare che egli possa considerare lo Stato morto sul piano interno e, al tempo stesso, attivo protagonista della scena internazionale.

⁵⁵ C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra*, p. 83.



tamente teorizzato l'anno successivo⁵⁶. Il riferimento al sistema degli Stati, invece, sembra avere sostanzialmente una funzione polemica nei confronti dei sostenitori della prospettiva universalistiche e monistica del diritto internazionale.

5. *La teoria del grande spazio*

Il contributo più rilevante fornito da Schmitt in tema di diritto internazionale prima di *Der Nomos der Erde* è probabilmente *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte*, pubblicato per la prima volta nel 1939. In esso trovano sistemazione tutte le principali riflessioni giusinternazionaliste sviluppate nel ventennio precedente. Il punto di partenza è la constatazione dell'avvenuto superamento della logica statale in favore di quella del grande spazio concreto, del *konkreter Großraum*: «Il termine “grande spazio” – scrive Schmitt – esprime, dal nostro punto di vista, il mutamento delle dimensioni e delle rappresentazioni dello spazio terrestre che domina l'attuale sviluppo della politica mondiale»⁵⁷. Con questa espressione, Schmitt non intende una semplice grandezza spaziale, scientificamente neutrale, ma piuttosto uno «spazio operativo», secondo la definizione che desume da Weizsäcker, nel quale agiscono e si organizzano determinate «attività umane»⁵⁸. Come esempio di questa accezione di grande spazio, Schmitt si rifà alla dottrina Monroe e al grande spazio istituito nel continente americano dagli Stati Uniti. Egli considera positivamente sia l'esperienza storica del grande spazio americano, sia la logica che anima la dottrina Monroe e si propone pertanto di «rendere visibile l'idea fondamentale, utilizzabile per il diritto internazionale, che essa racchiude, in modo da renderla fruttuosa anche per altri spazi vitali e altre situazioni storiche»⁵⁹. L'idea fondamentale è quella del divieto di intervento da parte di potenze esterne nel continente

⁵⁶ Cfr. C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale* (1941), in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, Nomos* (1995), a cura di G. Gurisatti, Milano, Adelphi, 2015, p. 163, ove egli riconosce che effettivamente in *Die Wendung* non era ancora stato in grado di dire che cosa avrebbe potuto sostituire «il vecchio ordinamento basato sugli Stati», non volendo «rimanere semplicemente legato al vecchio sistema, né sottometter[si] ai concetti delle democrazie occidentali». Solo l'anno dopo, nella relazione da cui sarebbe stato tratto *Völkerrechtliche Großraumordnung*, di cui daremo conto nel prossimo paragrafo, sarebbe stato in grado di fornire una risposta precisa al quesito. Sul punto cfr. G. MASCHKE, *Epilogo*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, Nomos*, p. 502.

⁵⁷ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi*, p. 107.

⁵⁸ *Ivi*, p. 110.

⁵⁹ *Ivi*, pp. 118-19. Sull'interpretazione schmittiana degli Stati Uniti, così come sulla recezione del suo pensiero in questo paese, cfr. A. MOSSA, *Schmitt e gli Stati Uniti*, «Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale», 2, 2015, pp. 67-109. Sempre sulla recezione statunitense di Schmitt, cfr. M. BENINI, *Confrontarsi col nemico. Analisi della recezione del pensiero di Carl Schmitt nella cultura politica anglosassone*, «Filosofia politica», 2/2013, pp. 329-338.

americano. Si tratta dunque di una logica di tipo difensivo che, tuttavia, nel passaggio dal XIX al XX secolo si trasforma in offensiva, divenendo – scrive Schmitt – «una legittimazione di interventi imperialistici degli Stati Uniti in altri Stati americani»⁶⁰. Ma ciò che interessa a Schmitt è il legame che, almeno nella sua prima formulazione, la dottrina Monroe stabilisce fra spazio e politica, o meglio, idea politica, e fra questa e la concreta esistenza di un popolo. Nella lotta fra gli Stati Uniti e «il principio di legittimità monarchico-dinastico», il principio del grande spazio si fa autentica idea politica, in quanto capace di delineare una divisione fra amici e nemici e di indicare un ambito nel quale esercita il suo potere un'organizzazione politico-giuridica determinata, espressione, a sua volta, di «un popolo politicamente ridestato». «Qui – afferma Schmitt – sta il nocciolo di questa grande dottrina alle sue origini»⁶¹. Tale nocciolo è ciò che può essere trasferito ad altri spazi – Schmitt pensa evidentemente all'Europa – ed efficacemente applicato. Esso va distinto da quanto la dottrina Monroe è diventata in prosieguo di tempo ovvero, in una prima fase, come si è detto, strumento di giustificazione della politica imperialistica statunitense e poi principio planetario generale. Tale trasformazione avviene, secondo Schmitt, «nel momento in cui la politica degli Stati Uniti d'America abbandona il suo principio spaziale continentale per legarsi all'universalismo dell'impero mondiale britannico»⁶². In questo modo

«si trasforma il nocciolo sano di un principio giusinternazionalista del grande spazio, cioè del principio di non intervento, in un'ideologia universale imperialistica, per così dire pan-interventista, che con pretesti umanitari si immischia in ogni cosa»⁶³.

Schmitt mira a porre in evidenza la sostanziale differenza che sussiste fra il principio del grande spazio proprio della dottrina Monroe nella sua versione originaria e il principio spaziale dell'impero britannico. Il primo, infatti, è sostanzialmente legato alla terra (è questo il motivo fondamentale per cui egli ritiene di poterlo utilizzare anche con riferimento all'Europa), mentre il principio britannico è sostanzialmente orientato alla dimensione marittima e al controllo non tanto di spazi determinati, quanto piuttosto di linee di traffico, di rotte marittime. Se per un verso «il modo di pensare giuridico di un impero mondiale geograficamente frammentato, diffuso su tutta la terra, tende di per sé ad argomentazioni universalistiche», per l'altro verso «il giurista [...] di un siffatto impero mondiale è più incline a pensare, invece che in termini di spazi, in termini di strade e vie di traffico»⁶⁴. Certo, nella “reinterpretazione” ope-

⁶⁰ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi*, p. 123.

⁶¹ *Ivi*, p. 127.

⁶² *Ivi*, p. 129.

⁶³ *Ivi*, p. 130.

⁶⁴ *Ivi*, p. 132.



rata da Theodore Roosevelt e Wilson, la dottrina Monroe ha assunto le caratteristiche di una dottrina interventista e imperialista analoga a quella inglese, ma il “nocciolo” delle due dottrine è e rimane differente⁶⁵: l’uno terrestre, orientato allo spazio concreto; l’altro marittimo, orientato al dominio delle vie di navigazione e traffico.

Ma che ne è, in un pluriverso organizzato per grandi spazi, della tutela delle minoranze? Se si rifiuta il punto di vista che Schmitt giudica astrattamente universalistico ovvero quello del carattere universale dei diritti umani e della conseguente «tutela delle minoranze costruita in termini individualistico-liberali»⁶⁶, allora esso non può che prendere la forma di una protezione collettiva della «peculiarità nazional-popolare (*volkhaften*) di ogni gruppo etnico» presente all’interno di un grande spazio determinato. Non solo: tale protezione deve necessariamente essere affidata non ad un’organizzazione sovranazionale, come la Società delle Nazioni, ma «alle potenze nazional-popolari (*volkhaften*) e statali che reggono questo spazio»; nel caso dell’Europa, al «*Reich* tedesco»⁶⁷. Il riferimento alla protezione dei gruppi etnici vale così a giustificare il «diritto tedesco di tutela dei gruppi etnici tedeschi cittadini di Stati esteri», ovvero il diritto di intervento in questi paesi da parte del *Reich* nazionalsocialista⁶⁸.

A questo ragionamento è connesso il passo successivo, ovvero l’introduzione del concetto di impero, a cui il grande spazio va ricondotto: con quel termine Schmitt intende infatti le «potenze egemoni (*führenden und tragenden Mächte*) la cui idea politica si irradia in un grande spazio determinato e che per questo grande spazio escludono per principio gli interventi di potenze straniere»⁶⁹. Il *Deutsches Reich* è la massima concretizzazione di questa idea, giacché non ha il carattere universalistico connesso al termine più generico di *Imperium* e conserva invece ben salde le sue radici nazional-popolari (*volkshaft*)⁷⁰. Esso può efficacemente sostituire il concetto di Stato perché «facilmente utilizzabile nel campo del diritto internazionale» e perché

⁶⁵ *Ivi*, p. 139.

⁶⁶ *Ivi*, pp. 140-41.

⁶⁷ *Ivi*, p. 145.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ *Ivi*, p. 147. Sul concetto schmittiano di impero cfr. D. ZOLO, *The Re-emerging Notion of Empire and the Influence of Carl Schmitt’s Thought*, in L. ODYSSEOS – F. PETITO (eds), *The International Political Thought of Carl Schmitt*, pp.154-165.

⁷⁰ C. SCHMITT, *L’ordinamento dei grandi spazi*, p. 148. Che la concezione spaziale di Schmitt non sia altro che una giustificazione politico-giuridica della politica espansionistica del *Terzo Reich* è stato sostenuto da T.J. BARNES – C. MINCA, *The Dark Geographies of Carl Schmitt and Walter Christaller*, «Annals of American Geographers», CIII, 3/2013, pp. 669-687. Sulla stretta connessione fra il pensiero giusinternazionalista di Schmitt – in particolare il concetto di *Großraum* – e l’ideologia nazionalsocialista, cfr. A. GATTINI, *Sense and Quasisense of Schmitt’s Großraum Theory in International Law. A Rejoinder to Carty’s “Carl Schmitt’s Critique of Liberal International Legal Order”*, «Leiden Journal of International Law», XV, 1/2002, pp. 53-68.

maggiormente efficace in virtù della sua «attualità»⁷¹. Insomma: il tramonto definitivo del concetto classico di Stato, almeno in ambito internazionalistico⁷², ha come esito non l'affermazione di uno spazio liscio, caratterizzato da un astratto normativismo e dalla pericolosa commistione fra principi giuridici e principi morali; esso ha come esito, invece, l'affermazione del concetto di impero. Così lo spazio planetario complessivo viene concepito come un pluriverso di grandi spazi territorialmente determinati, dominati ognuno dalla presenza di una potenza egemone e dall'esclusione dell'intervento di altre potenze al suo interno.

Ci si può però chiedere quanto questo pluriverso di grandi spazi differisca, se non sotto il profilo delle dimensioni, dal vecchio sistema degli Stati. Che cos'è, per fare un solo esempio, il diritto al non intervento se non una riproposizione del principio di sovranità interna? E in che cosa il "popolo" che secondo Schmitt sostiene e sostanzia il «*volkhaften Großraumordnung*», si differenzia da quello statale? Il riferimento indeterminato a «forze vitali autenticamente politiche»⁷³ non sembra sufficiente a segnare una discontinuità sostanziale. Certo, Schmitt si premura di sottolineare che «il *Reich* non è semplicemente uno spazio ampliato, così come il grande spazio non è solo un piccolo spazio ampliato»⁷⁴, ma questa definizione solo in negativo non sembra sufficiente a delineare i caratteri distintivi di quelli che si vorrebbe fossero i nuovi protagonisti del diritto internazionale⁷⁵.

6. *Il diritto internazionale e la contrapposizione fra terra e mare*

Il tema della contrapposizione fra terra e mare è ulteriormente sviluppato da Schmitt in due scritti pressoché coevi e che presentano forti somiglianze interne: *Land und Meer*⁷⁶, pensato come «riflessione sulla storia universale»

⁷¹ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi*, p. 151.

⁷² Cfr. *ivi*, p. 154: «Che questo concetto tradizionale di Stato, come concetto centrale del diritto internazionale, non corrisponda più alla verità e alla realtà, da lungo tempo è divenuto coscienza comune».

⁷³ *Ivi*, p. 164.

⁷⁴ *Ivi*, p. 169.

⁷⁵ Questo limite, come nota G. MASCHKE, *Epilogo*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, Nomos*, p. 506, fu segnalato, subito dopo la pubblicazione del saggio, dai suoi avversari «nel dibattito sui grandi spazi, come Reinhard Höhn e Werner Best». In Italia, fu J. EVOLA, *Spazi vitali, grandi spazi e spazi imperiali*, «Bibliografia fascista», 9/1942, p. 589 a criticare «l'irrigidimento nazionalistico» della teoria schmittiana del grande spazio, vale a dire la sua sostanziale dipendenza dal concetto di Stato. Sul punto, cfr. C. RESTA, *Stato mondiale o Nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso*, Roma, Pellicani, 1999, p. 95n. La stessa autrice, per parte sua, sostiene che «proprio l'inserimento della *Großraumtheorie* entro una cornice decisamente nazionalistica, la rese probabilmente incapace di svolgere quel ruolo "imperiale" davvero alternativo all'imperialismo delle superpotenze con aspirazioni di egemonia mondiale», *ivi*, p. 101. Cfr. anche H. HOFMANN, *Legittimità contro legalità*, p. 258n.: «Ma cosa significano i concetti di "*Reich*" e "grande spazio", allora, se non semplicemente l'estensione dei confini di un determinato Stato?»

⁷⁶ C. SCHMITT, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo (1942)*, Milano, Adelphi, 2002.



destinata alla figlia, e *Staatliche Souveränität und freies Meer*⁷⁷, che ha invece i caratteri del classico contributo accademico. Quella fra terra e mare appare a Schmitt come una distinzione essenziale fra elementi, nella quale egli opta decisamente per il primo. Alla terra è connessa l'affermazione dello Stato moderno, il cui sorgere realizza un nuovo concetto di ordinamento spaziale (*Raumordnungsbegriff*)⁷⁸. «Non si tratta di un nuovo ordinamento qualunque, che cancella una concezione ormai sorpassata» – precisa Schmitt.

«L'essenziale è molto di più poiché esso determina nel momento storico le nuove idee di ordinamento territoriale e fa sì che una grande *rivoluzione spaziale* universale, fino ad allora senza esempi, mostri le sue prime manifestazioni di politica mondiale e di diritto naturale»⁷⁹.

Quando si parla di «modernità del XVI secolo», quando si considera questo secolo il primo della nuova epoca moderna, si fa riferimento precisamente a questa rivoluzione spaziale⁸⁰. A tale nuova concezione dello spazio di tipo fondamentalmente territoriale e continentale si deve, tra l'altro, il risultato della regolamentazione e relativizzazione della guerra terrestre, capace di proteggere le popolazioni civili e la proprietà privata⁸¹. Il mare, invece, rimane libero e, pertanto, costituisce il teatro di una guerra non regolata «basata su un concetto totale di nemico che tratta come nemico sia ogni cittadino di uno Stato nemico, sia chiunque abbia rapporti commerciali col nemico e ne rafforzi l'economia». Un tale concetto di guerra comprende sia il diritto alla preda, sia il diritto al blocco⁸². E il mare è l'elemento nel quale si dispiega sempre più, fino a divenire assolutamente dominante, il potere dell'Inghilterra. La politica inglese si caratterizza rispetto a quella di altre compagini politiche, come la Francia e la Spagna, pur dotate di flotte e presenti sui mari di tutto il mondo, per una scelta radicale e definitiva – agli occhi di Schmitt in qualche modo contro natura – a favore dell'elemento marino.

È precisamente questa scelta di voltare le spalle alla terraferma e di rivolgersi al mare aperto⁸³ a fare dell'Inghilterra non uno Stato in senso proprio⁸⁴, ma un grande impero marittimo, interessato, prima ancora che alla conquista di territori, al controllo dei mari e delle linee di traffico. Caratterizzato, rispet-

⁷⁷ C. SCHMITT, *Sovranità dello Stato e libertà dei mari* (1941), in C. SCHMITT, *L'unità del mondo e altri saggi*, Roma, Pellicani, 1994, pp. 217-251. Le tesi dei due saggi sono contenute in forma sintetica anche in C. SCHMITT, *Il mare contro la terra* (1941), in C. SCHMITT, *L'unità del mondo e altri saggi*, pp. 253-259.

⁷⁸ C. SCHMITT, *Sovranità dello Stato e libertà dei mari*, p. 223.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ivi*, pp. 223-224.

⁸¹ *Ivi*, p. 226.

⁸² *Ibidem*. Cfr. C. SCHMITT, *Terra e mare*, pp. 89-90.

⁸³ Cfr. *ivi*, p. 91.

⁸⁴ C. SCHMITT, *Sovranità dello Stato e libertà dei mari*, p. 243: «L'impero mondiale britannico fondato sul mare invece che sulla terra, non è l'opera di un'organizzazione statale e non è un'organizzazione statale neanche nel suo insieme», *ivi*, p. 244.

to agli Stati continentali, da una maggiore duttilità ed elasticità, dall'assenza di una vera e propria «struttura»⁸⁵, esso agisce per lo più in via indiretta, dall'esterno verso l'interno, dal mare, appunto, verso la terra. Sotto il profilo storico, l'attività segreta della massoneria fu, secondo Schmitt, uno strumento di tale influsso indiretto, allo stesso modo dello sviluppo, all'interno degli Stati continentali, di un'opinione pubblica «libera», secondo un'idea di libertà che, nella sua apparente neutralità e apoliticità, Schmitt considera analoga a quella di libero commercio e libero mercato⁸⁶. La stessa Società delle Nazioni va considerata come l'estremo e più perfezionato sviluppo di questa concezione indiretta della politica, fatta di «sanzioni economiche, boicottaggio economico e finanziario, “*economic pressure*”, proscrizione morale e privazione della pace (*Friedloslegung*)»⁸⁷.

Tuttavia questo dominio sembra giunto al termine. Lo sviluppo della tecnica ha come conseguenza la sostituzione delle navi a vela, che avevano fatto la fortuna dell'Inghilterra grazie anche alla presenza di un ceto di ardimentosi marinai e corsari nei confronti dei quali Schmitt non nasconde una certa ammirazione, con le più sicure navi a vapore. Ma questo fatto, insieme alla più recente occupazione dell'aria, trasforma il mare libero, per così dire lo *spazializza*, lo muta in spazio nel quale possono essere più efficacemente applicati i metodi della guerra terrestre. Ciò, si legge in *Staatliche Souveränität und freies Meer*, comporta un nuovo *Großraumordnung*, una rivoluzione spaziale prodotta dalle «nuove forze e nuove energie» che si affacciano sulla scena politica mondiale⁸⁸. In modo sostanzialmente analogo, in *Land und Meer* si dice che «l'attuale tecnica ha trasformato [il mare] in uno spazio nel senso attuale della parola», pregiudicando «quella separazione di terra e mare su cui si fondava il legame durato finora tra dominio marittimo e dominio mondiale»⁸⁹. Di conseguenza, al posto del vecchio *nomos* della terra «cresce, inarrestabile e irresistibile, il nuovo *nomos* del nostro pianeta», non necessariamente foriero di «morte e distruzione», dato che non necessariamente «ciò che è venturo è solo assenza di misura, ovvero un nulla ostile al *nomos*. Anche nella lotta più accanita fra le vecchie e le nuove forze nascono giuste misure e si formano proporzioni sensate»⁹⁰.

⁸⁵ *Ivi*, p. 246.

⁸⁶ *Ivi*, p. 247.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ *Ivi*, p. 250.

⁸⁹ C. SCHMITT, *Terra e mare*, p. 109.

⁹⁰ *Ivi*, p. 110.



7. *Il legame originario fra terra e diritto in una prospettiva post-statuale*

In *Der Nomos der Erde* ritroviamo l'insieme dei temi giusinternazionalistici sviluppati negli scritti precedenti. Tuttavia la riflessione sul grande spazio non si traduce, come prima, in una proposta teorica e politica. Il grande spazio, insomma, non è (più) un modello che Schmitt ritiene applicabile all'Europa, una volta depurato dei suoi aspetti imperialistico-moral-interventisti. Piuttosto, nel volume risultano accentuati in primo luogo le critiche all'imperialismo americano e dunque all'uso della dottrina Monroe al servizio di questa politica e, in secondo luogo, la valutazione positiva dello *Jus publicum europeum*, vale a dire del sistema europeo degli Stati che, fino a quanto è rimasto in piedi – sostanzialmente fino alla prima guerra mondiale – avrebbe garantito un'efficace relativizzazione dei conflitti, facendone *guerres en forme*. La dissoluzione dello *Jus publicum europeum*, strettamente connessa all'introduzione nel diritto internazionale di principi discriminatori e moralistici e all'affermazione della Società delle Nazioni, ha avuto come risultato l'impossibilità di distinguere ulteriormente in maniera netta fra guerra e pace e l'innalzamento incontrollato, anche in virtù dello sviluppo tecnico, dell'intensità dei conflitti. Ma vediamo più in dettaglio l'articolazione dell'opera.

Propedeutici alla trattazione vera e propria sono «cinque corollari introduttivi» dedicati alla definizione del concetto di *nomos*⁹¹. Coerentemente con la sua posizione antinormativistica, Schmitt si propone di liberare il concetto da ogni connotazione puramente formale: esso non coincide con *Gesetz*, definita «infelice parola»⁹², ma conserva nella propria etimologia la traccia di un rapporto originario con la terra, indicando l'unione di *Ordnung* e *Ortung*, di ordinamento e localizzazione. Scrive Schmitt: «La parola greca per la prima misurazione, che sta alla base di tutti i criteri successivi; per la prima occupazione della terra, con la prima divisione e ripartizione dello spazio; per la divisione e distribuzione originaria, è *nomos*»⁹³. Radicalmente contrapposto alla terra è il mare, refrattario ad ogni partizione spaziale, libero per essenza⁹⁴, non assoggettabile al *nomos basileus*⁹⁵. Come unione di *Ordnung* e *Ortung*, il *nomos* produce una distinzione fra l'interno e l'esterno; in questo modo si delineano i confini fra le diverse aggregazioni umane: «Il gruppo occupante si

⁹¹ C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum Europæum* (1950), a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1991, p. 17.

⁹² *Ivi*, p. 60.

⁹³ *Ivi*, p. 40.

⁹⁴ Cfr. *ivi*, p. 20.

⁹⁵ *Ivi*, p. 62.

trova posto di fronte ad altri gruppi e potenze che occupano la terra e ne prendono possesso»⁹⁶. Fintantoché nella coscienza giuridica si manterrà – in forma più o meno consapevole – l’originario legame del *nomos* con la terra – ovvero con un territorio concreto e determinato, chiaramente distinguibile da altri – sarà possibile istituire un ordine, per così dire, sovraterritoriale e garantire con ciò la regolamentazione dei conflitti e la relativizzazione dell’ostilità interumana, che Schmitt giudica ineliminabile. Il progressivo svuotamento normativistico di questa coscienza, conseguente all’estensione universalistica di una nozione puramente *gesetzlich* di diritto, comporterà lo smarrimento di questa capacità. La situazione internazionale presente è precisamente l’esito di questo processo.

Nella storia dell’umanità è possibile riconoscere la presenza di ordinamenti spaziali pre-globali, il più importante dei quali è la *Respublica Christiana*, dotata di un *nomos* capace di distinguere un territorio europeo, teatro di conflitti limitati e regolati, e un territorio extraeuropeo, popolato da non-cristiani e considerato suolo nemico o terreno di missione⁹⁷. Ma la massima prestazione di tipo *regolativo* dei conflitti si realizza con l’affermazione dello *Jus publicum europaeum*, concettualmente e storicamente connesso a quella di un *nomos* della terra finalmente globale: grazie infatti alle scoperte geografiche che producono una conoscenza scientificamente attendibile dell’intero globo terrestre, diventa possibile distinguere fra l’Europa e la superficie restante. All’interno dell’Europa operano gli Stati sovrani, ognuno dei quali è titolato ad esercitare verso l’esterno il proprio *jus belli*, cioè il diritto a portare guerra agli altri Stati sovrani secondo modalità *regolamentate*. All’esterno, vi è invece la superficie libera, «vale a dire – scrive Schmitt – liberamente occupabile da Stati europei»⁹⁸.

L’ultima parte del volume è dedicata precisamente al processo di dissoluzione dello *Jus publicum europaeum*, che si realizza nel periodo compreso fra il 1890 e il 1918. Se quello era caratterizzato dalla radicale divaricazione fra politica e morale, per cui giusta era la guerra condotta dai titolari dello *jus belli*, vale a dire gli Stati sovrani, il nuovo ordine, o, agli occhi di Schmitt, *disordine*, è caratterizzato dalla commistione fra ambito politico e ambito morale. Esso presenta, infatti, un modo di pensare moralistico-planetario che pretende di applicare i propri principi astratti all’intera umanità rivendicando, in nome della loro difesa, il diritto a intervenire in ogni parte del globo. Protagonisti di questa nuova situazione sono gli Stati Uniti, forti della dottrina Monroe, declinata non più in senso difensivo, ma in senso imperialistico e

⁹⁶ *Ivi*, p. 24.

⁹⁷ Cfr. *ivi*, p. 41.

⁹⁸ *Ivi*, pp. 165-66.



interventista. In tale dottrina Schmitt legge un «fondamentale giudizio di riprovazione morale che viene esteso all'intero "sistema" politico delle monarchie europee e che conferisce alla linea di separazione e di isolamento americana il suo significato morale e politico e la sua forza mitica»⁹⁹. Sono considerazioni di tipo umanitario e universalistico, vale a dire «la pace mondiale e la libertà dei popoli»¹⁰⁰ a giustificare l'entrata in guerra degli Stati Uniti nel 1917. In questo modo, però, non abbiamo più una *guerre en forme* fra *justi hostes* riconosciuti come tali sulla base di precise caratteristiche formali, ovvero, innanzitutto, sulla base della comune appartenenza al novero degli Stati sovrani. Entrare in guerra per motivi morali e umanitari significa negare quelli dell'avversario, squalificarlo sotto il profilo etico, privarlo della qualifica giuridica di nemico e precipitarlo nella condizione di criminale. Ma un criminale non può essere semplicemente sconfitto: va eliminato. La guerra di annientamento, il cui esempio più chiaro è la guerra aerea¹⁰¹, il bombardamento a tappeto e quello atomico non sono soltanto il risultato di un incontrollato sviluppo tecnico, ma anche di questo radicale mutamento di prospettiva. Il fallimento della Lega delle Nazioni, la sua impotenza a delimitare e a controllare alcunché, o anche solo a distinguere con precisione fra pace e guerra, mostrano quali possano essere le conseguenze della rinuncia a un pensiero giuridico fondato su un concreto *nomos*, cioè su una determinata e condivisa ripartizione spaziale:

«mentre la *Respublica Christiana* del medioevo europeo conteneva un ordinamento spaziale reale, la lega di Ginevra tra il 1919 e il 1939 offre un esempio tipico di come non si possa fondare alcun ordinamento internazionale complessivo senza la chiara idea di un *nomos* radicato nello spazio»¹⁰².

Dato che, come si è detto, un pluriverso di grandi spazi non appare più a Schmitt un'alternativa percorribile, non gli rimane che appellarsi alla possibilità dell'avvento di un nuovo *nomos* della terra, destinato, come si legge nelle ultime righe dell'*Introduzione*, «agli spiriti pacifici»¹⁰³. Ma quali siano le sue caratteristiche, rimane sostanzialmente indeterminato. Anche in uno scritto successivo dedicato al medesimo tema, *Gespräch über den Neuen Raum*, Schmitt si limita a ribadire il destino che lega insieme ordinamento e terra. Egli infatti afferma che «l'uomo è figlio della terra, e lo resterà fintanto che resterà uomo»; e auspica che, in un futuro liberato dalla politica fondata sull'equilibrio del terrore, possa delinearsi una rinnovata consapevolezza di

⁹⁹ *Ivi*, p. 381.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 390.

¹⁰¹ Cfr. *ivi*, p. 423.

¹⁰² *Ivi*, p. 310.

¹⁰³ *Ivi*, p. p. 15.

tale legame: «Dopo una difficile notte di minacce provenienti da bombe atomiche e simili terrori, l'uomo un mattino si sveglierà e sarà ben felice di riconoscersi figlio di una terra saldamente fondata»¹⁰⁴.

8. *Il diritto oltre lo spazio e la regolamentazione dei conflitti*

Il legame necessario fra terra e uomo è ulteriormente affermato in due scritti dedicati al partigiano: *Theorie des Partisanen* e *Gespräch über den Partisanen*. Il partigiano, figura irregolare per eccellenza, appare tuttavia irrevocabilmente legato alla terra. È anzi la conoscenza del territorio a permettergli di resistere a forze nemiche avversarie e, addirittura, a metterle in scacco. Persino in uno scenario di guerra caratterizzato dalla distruzione totale, dovuta all'impiego di tutti i mezzi tecnici a disposizione negli arsenali, il carattere tellurico del partigiano risulterebbe ribadito e, con esso, l'essenzialità del suo ruolo. Si legge in *Theorie des Partisanen*:

«In una regione, investita dai moderni mezzi di distruzione tutto sarebbe naturalmente distrutto, amico e nemico regolare e irregolare. È tuttavia tecnicamente possibile che alcuni uomini sopravvivano all'inferno delle bombe e dei missili. Di fronte a questa eventualità sarebbe assai pratico, e persino razionalmente efficace, programmare anche quanto potrebbe accadere dopo le bombe e addestrare fin d'ora uomini che occupino immediatamente i crateri aperti dai proiettili e si impossessino della regione devastata. Un nuovo tipo di partigiano aggiungerebbe allora alla storia universale un nuovo capitolo, con un nuovo tipo di occupazione del territorio»¹⁰⁵.

Il secondo degli scritti citati è un dialogo sul tema fra lo stesso Schmitt e Joachim Schickel, giornalista, esperto di cose cinesi e, come si presenta lui stesso nelle prime righe del saggio, maoista. Anche qui il carattere tellurico del partigiano viene posto in evidenza, costituendone uno dei criteri distintivi, insieme all'irregolarità, alla mobilità e all'impegno politico. Tuttavia, nel corso del dialogo, Schickel propone il paragone fra il partigiano nel suo ambiente e il pesce nell'acqua. Schmitt concorda, aggiungendo: «è così che il partigiano, specialmente se dispone di moderni mezzi tecnici, ottiene enormi possibilità di mimetizzarsi»¹⁰⁶. I due interlocutori non sembrano aver colto tutte le conseguenze del paragone: se il partigiano si muove come un pesce nell'acqua, nascondendosi, mimetizzandosi, operando al di là delle linee che separano il fronte dalle retrovie, occultando il proprio *status* di combattente, allora esso sembra privo proprio di quel legame con la terra che Schmitt giudica essenziale per una sua definizione. O meglio: il partigiano mostra la possibilità di

¹⁰⁴ C. SCHMITT, *Dialogo sul nuovo spazio* (1958), in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, Nomos*, pp. 329-30.

¹⁰⁵ C. SCHMITT, *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico* (1963), Milano, Il Saggiatore, 1981, p. 63.

¹⁰⁶ C. SCHMITT, *Dialogo sul partigiano. Carl Schmitt e Joachim Schickel* (1962), in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, Nomos*, p. 424.



un rapporto con la terra analogo a quello che il pesce instaura con l'acqua, ovvero un rapporto che prescinde da ogni localizzazione e da ogni ordinamento, un rapporto *non* nomotetico, ma non per questo meno stringente e meno efficace. Quello in cui opera il partigiano appare più un *ambiente* che uno spazio in senso schmittiano, sicché, almeno con riferimento a quella figura, sembrerebbe essere revocato in dubbio il carattere cogente del legame che sussiste fra politica, diritto e spazio. Non necessariamente, e comunque non nei termini intesi da Schmitt, terra e uomo condividono lo stesso destino, né questa circostanza pregiudica la possibilità di produrre efficaci linee di demarcazione, fra amico e nemico¹⁰⁷.

9. Conclusioni

Nei paragrafi precedenti abbiamo cercato di ricostruire i passaggi attraverso i quali Schmitt ha tentato di affrancarsi dalla concettualità propria dello Stato moderno. Si tratta, come si è visto, di un processo lungo e articolato, non privo di ambiguità, incongruenze e arretramenti: talora, come in *Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet* o, ancora, come in *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, l'approccio statocentrico sembra convivere contraddittoriamente con una riflessione già esplicitamente orientata oltre lo Stato. A ulteriore dimostrazione della complessità e non definitività del percorso, la stessa nozione di *Großraum* – come si è visto con riferimento a *Der Nomos der Erde* – nel secondo dopoguerra perde il proprio carattere di modello teorico per il diritto internazionale e di proposta politica. Al suo posto si assiste piuttosto ad una valorizzazione dello *Jus publicum europaeum* (e dei suoi attori principali, gli Stati) dai tratti fortemente nostalgici. Così nella *Premessa* all'edizione del 1963 di *Der Begriff des Politischen* Schmitt lamenta l'irrevocabile tramonto dello Stato, definito «fulgida creazione del formalismo europeo e del razionalismo occidentale»¹⁰⁸ ed evoca «la grande epoca del *Jus publicum europaeum* e dei suoi concetti di Stato e di guerra e di nemico giusto»¹⁰⁹. A ciò corrisponde, in *Der Nomos der Erde*, l'annuncio di un nuovo *nomos* a venire i cui caratteri però, come si ricorderà, non vengono ulteriormente specificati. La critica non ha mancato di cogliere queste ambiguità. Così Carlo Galli afferma che oltre

¹⁰⁷ Sulla sostanziale insufficienza delle categorie schmittiane – e in particolare della teoria del *nomos* – ai fini della comprensione della complessità crescente delle relazioni spaziali e politiche del tardo XX secolo, cfr. C. MINCA – R. ROWAN, *The Question on Space in Carl Schmitt*, «Progress in Human Geography», XXXIX, 2015, pp. 268-289.

¹⁰⁸ C. SCHMITT, *Il concetto di Politico*, p. 90.

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 98.

«l'indicazione dell'esigenza di un nuovo *nomos* della terra Schmitt non va, riconoscendo finita l'epoca moderna del sistema degli Stati europei, della teologia politica, della decisione; riconoscendo, cioè, che la crisi della modernità non ha più in sé l'energia per ricostituire ordine, che la concretezza del *nomos* moderno ha perduto la propria forza propulsiva e che il mondo è oggi globalmente in-deciso, del tutto amletizzato»¹¹⁰.

E Danilo Zolo, richiamandosi esplicitamente a Galli, scrive che

«c'è in Schmitt una singolare oscillazione fra una sorta di romantico rimpianto del modello westfaliano degli Stati sovrani e il riconoscimento della crisi dello Stato moderno europeo e della conseguente necessità di ricercare un nuovo "*nomos* della terra" – un nuovo ordine globale – che non poteva certo mirare a una resurrezione del modello statale ottocentesco»¹¹¹.

Peraltro, come si è visto analizzando il *Gespräch über den Partisanen*, lo stesso legame che dovrebbe tenere insieme uomo, terra e diritto sembrerebbe meno indissolubile e necessitato di quanto sostenuto da Schmitt o, perlomeno, sembrerebbe configurarsi secondo modalità diverse da quelle espresse dal termine *nomos* nell'accezione schmittiana. Vi è infine un'ulteriore osservazione che può essere rivolta al complesso delle analisi schmittiane di argomento internazionalista. Uno degli argomenti ricorrenti contro l'assetto internazionale successivo al tramonto dello *Jus publicum europaeum* riguarda, come si ricorderà, l'incapacità di controllare i conflitti, di regolamentarli, di distinguere fra fronte e retrovie, fra combattenti e popolazioni civili, in una parola di relativizzarne le conseguenze. La riduzione del nemico a delinquente, frutto della contaminazione fra la morale e una concezione astrattamente normativistica del diritto degraderebbe l'avversario a semplice delinquente, sottratto alle regole dello *jus belli*. Ciò, in connessione con lo sviluppo tecnico degli armamenti, avrebbe portato ad un'esponenziale proliferazione e intensificazione dei conflitti.

Ora, ci si può chiedere se effettivamente la concezione nomotetica del diritto sia in grado di controllare – per quanto possibile – l'ostilità interumana¹¹² e se, per converso, esista un nesso necessario fra concezione formalistica del diritto e dilagare incontrollato della conflittualità. Per contribuire a chiarire la

¹¹⁰ C. GALLI, *Genealogia della politica*, p. 888.

¹¹¹ D. ZOLO, *La profezia della guerra globale*, Prefazione a C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra*, p. XXVII.

¹¹² A questo proposito, pur non negando l'importanza di alcuni aspetti della riflessione schmittiana per la comprensione delle attuali relazioni internazionali, D. ZOLO, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Bari-Roma, Laterza, 2006, p. 18 scrive: «importanti riserve possono essere avanzate circa questa ricostruzione della storia del diritto internazionale moderno. Si può dubitare, in particolare, che lo *jus publicum* dei popoli europei avesse realmente introdotto rilevanti elementi di attenuazione della violenza bellica nel corso dei due secoli della sua vigenza storica, nonostante il tentativo, a partire dal Trattato di Münster del 1648, di dar vita a un sistema di sicurezza collettiva che escludesse il ricorso dei singoli Stati all'uso della forza. Basterebbe pensare, se non altro, alle guerre napoleoniche, che in *Der Nomos der Erde* vengono appena evocate, o all'espansionismo militare dell'Europa coloniale, *in primis* dell'Inghilterra imperiale. Schmitt tratta le guerre coloniali come un fenomeno adiaforo rispetto allo spazio europeo, poiché ritiene che la ritualizzazione giuridica delle guerre europee richiedesse una delimitazione spaziale che *eo ipso* escludesse la "messa in forma" del conflitto coloniale».



questione, può essere utile fare rapidamente cenno alle posizioni di Kelsen, la cui riflessione internazionalistica è, implicitamente o esplicitamente, uno dei riferimenti (polemici) costanti di Schmitt.

Come risulta già dalla stessa cronologia delle sue opere, in Kelsen la riflessione giuspubblicistica e quella internazionalistica sono sempre state intrecciate. Alla prima grande opera dedicata al diritto pubblico, gli *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre* del 1911, segue infatti un'opera quasi altrettanto corposa dedicata al diritto internazionale, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts*, pubblicata nel 1920. In ambito internazionalistico la prospettiva kelseniana è, come noto, di tipo oggettivistico: essa comporta il primato dell'ordinamento giuridico internazionale sui singoli Stati. L'assunzione di tale primato è dettata esplicitamente, oltre che da ragioni interne alla scienza del diritto¹¹³, da scelte ideologiche e valutative¹¹⁴ eticamente connotate¹¹⁵. Tale concezione, peraltro, non nega in assoluto la guerra, bensì ripropone la teoria del *bellum justum*: la comunità internazionale è un ordinamento primitivo¹¹⁶ e ciò comporta innanzitutto che essa sia priva di organi esecutivi¹¹⁷, sicché la guerra ovvia a questa mancanza, costituendo «lo strumento coercitivo introdotto dall'ordinamento giuridico internazionale al fine di farsi valere nei confronti di coloro che lo violano»¹¹⁸. In questa prospettiva, solo la guerra comandata o autorizzata dal diritto internazionale può dirsi giusta. Diversamente essa costituisce un mero atto di forza, né, scrive Kelsen

¹¹³ In particolare dalla convinzione che l'opposto approccio soggettivistico comporterebbe, almeno a livello internazionalistico, la stessa «negazione dell'idea del diritto» e la sua riduzione a «punto di vista della pura potenza», H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto* (1920), Milano, Giuffrè, 1989, p. 464. Su quest'opera, e segnatamente sul concetto kelseniano di sovranità si vedano A. CARRINO (ed), *Kelsen e il problema della sovranità*, Napoli, Esi, 1990; A. CARRINO, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, in particolare pp. 15-88 e G. STELLA, *Sovranità e diritti. La dottrina dello Stato da Jellinek a Schmitt*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 71-161.

¹¹⁴ Kelsen parla a questo proposito di «contrasto fra concezioni del mondo», *ivi*, p. 461. Sulla commistione propria del pensiero di Kelsen fra opzioni ideologiche e approccio scientifico al diritto, ci permettiamo di rimandare ai nostri lavori: *Una battaglia contro gli spettri. Diritto e politica nella Reine Rechtslehre di Hans Kelsen (1905-1934)*, Torino, Giappichelli, 2008 e *Stato, scienza e società in Hans Kelsen*, Modena, Mucchi, 2016.

¹¹⁵ La differenza fra la posizione soggettivistica e quella oggettivistica nell'ambito del diritto internazionale è collegata ad una scelta etica fra l'«egoismo statale di una politica imperialistica» (*ivi*, p. 465) e il «pacifismo», inteso come «l'immagine rovesciata dell'imperialismo» (*ivi*, p. 468).

¹¹⁶ Cfr. *ivi*, p. 383. Si tratta di un punto di vista che costituisce una costante nella riflessione di Kelsen. Lo troviamo riproposto, per limitarci alle opere principali, nella prima edizione della *La dottrina pura del diritto* (1934), a cura di R. Treves, Torino, Einaudi, 1954, pp. 150-152; in *Diritto e pace nelle relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-41* (1942), a cura di C. Nitsch, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 51-56; in *La pace attraverso il diritto* (1944), a cura di L. Ciaurro, Torino, Giappichelli, 1990, pp. 58-59; nella *Teoria generale del diritto e dello Stato* (1945), Milano, Etas Kompass, 1966, pp. 344-346 e nella seconda edizione della *Dottrina pura del diritto* (1960), a cura di M.G. Losano, Torino, Einaudi, 1966, p. 355.

¹¹⁷ H. KELSEN, *Il problema della sovranità*, p. 387: «La comunità giuridica internazionale – se si prescinde da certi accenni di evoluzione – non ha nessun particolare organo esecutivo».

¹¹⁸ *Ivi*, p. 388.

in polemica con Kaufmann, il suo eventuale successo vale a mutarne il carattere¹¹⁹. Un ulteriore limite della guerra – e segno del fatto che corrisponda ad un ordinamento giuridico ancora primitivo – è il suo carattere indiscriminato: essa si rivolge cioè non all'individuo che abbia compiuto l'illecito, come avviene invece all'interno dei singoli Stati, che proprio per questo costituiscono forme più evolute di organizzazione giuridica, bensì nei confronti di tutti i membri dello Stato, o perlomeno di una parte significativa di essi¹²⁰. Uno dei punti di forza della teoria del *bellum justum* consiste allora per Kelsen nella convinzione – peraltro esplicitamente riconosciuta come politica e non scientifica – che assumendo questa prospettiva si possa intendere l'ordinamento internazionale in termini evolutivi, ovvero come un ordinamento capace di svilupparsi storicamente in modo analogo agli Stati nazionali e quindi di giungere, progressivamente, ad una centralizzazione della decisione e dell'esecuzione e all'affermazione della responsabilità individuale in luogo di quella collettiva. La teoria della guerra giusta, insomma, nella prospettiva kelseniana costituisce un importante passo in avanti nella giuridificazione dei rapporti internazionali, facendo della guerra medesima una eccezione¹²¹, piuttosto che, come in Schmitt, il contenuto di un preciso diritto posto in capo agli Stati sovrani, lo *jus belli*. Essa inoltre prelude ad un ulteriore sviluppo e rafforzamento dei legami giuridici in direzione del modello statale. È per questo motivo che Kelsen può affermare che, aumentando «l'obbligazione e l'autorizzazione dirette degli individui da parte del diritto internazionale», parallelamente «il confine fra diritto internazionale e diritto nazionale tende a svanire»¹²².

È in tale contesto che si comprende allora il suo favore nei confronti dell'istituzione di un sistema internazionale di giustizia: esso corrisponde precisamente a quell'evoluzione dell'ordinamento internazionale di cui si è detto. Da un lato – secondo quanto sostenuto in *Peace through Law* – occorre ga-

¹¹⁹ *Ivi*, p. 389: «Una guerra diversa da quella comandata (o positivamente permessa) dal diritto internazionale è, giuridicamente, un atto di forza, e come tale non è né giuridica in generale, né giuridicamente comprensibile: è un reato, una violazione del diritto internazionale. Questo, naturalmente, anche quando è una guerra vittoriosa. Non è un'idea giuridica, ma un nudo principio della forza quello che proclama Kaufmann con la sua dottrina secondo cui la 'guerra vittoriosa' "si rivelerebbe come prova dell'idea del diritto, come la norma ultima che decide a quale degli Stati spetti il diritto"».

¹²⁰ Cfr. H. KELSEN, *Diritto e pace nelle relazioni internazionali*, pp. 94-96.

¹²¹ Sul carattere eccezionale della guerra nell'ordinamento internazionale, in analogia con il carattere eccezionale che il diritto interno attribuisce all'«uso della forza nei rapporti tra i soggetti a esso sottoposti», cfr. C. NITSCH, *Diritto e forza nella comunità degli Stati*, p. 22.

¹²² H. KELSEN, *Diritto e pace nelle relazioni internazionali*, p. 93. Solo in questa prospettiva evolutiva può essere ridimensionata l'obiezione avanzata da D. ZOLO, *La guerra, il diritto e la pace in Hans Kelsen*, «Filosofia politica», XII, 2/1998, p. 198, secondo cui esisterebbe uno «stridente contrasto fra la richiesta kelseniana che anche gli individui siano considerati soggetti dell'ordinamento internazionale e l'idea che la guerra possa essere una "giusta" sanzione di diritto internazionale nei confronti degli Stati (e dei loro cittadini) che abbiano usato la forza illecitamente».



rantire che gli Stati sottopongano obbligatoriamente le loro controversie alla decisione di un tribunale internazionale¹²³. Dall'altro occorre perseguire, sempre per via giudiziaria, le responsabilità individuali relative sia al ricorso ingiustificato alla guerra, sia al fatto di aver commesso crimini di guerra.

«Uno dei mezzi più efficaci per prevenire la guerra e per garantire la pace internazionale – scrive – è l'approvazione di regole che stabiliscano la responsabilità individuale delle persone le quali, come membri del governo, hanno violato il diritto internazionale ricorrendo alla/o provocando la guerra»¹²⁴.

Per altro verso, lo stesso principio della responsabilità individuale spinge Kelsen a criticare l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945 per il perseguimento dei criminali di guerra dell'Asse in base al fatto che esso reintroduce surretiziamente la «responsabilità penale collettiva» stabilendo che «un individuo po[ssa] essere sottoposto ad una sanzione penale non perché egli, con il suo comportamento, abbia commesso un crimine, ma in quanto abbia appartenuto ad un'organizzazione dichiarata criminale»¹²⁵.

Certamente si può dubitare della piena corrispondenza, proposta da Kelsen in *Das Problem der Souveränität*, fra la «*civitas maxima* come organizzazione del mondo» e l'ideale pacifista¹²⁶. Allo stesso modo si possono nutrire fondati dubbi sulla capacità dei tribunali internazionali di rendere giustizia, specialmente su materie scivolose quali i crimini di guerra o i crimini contro l'umanità. Tuttavia, almeno sul piano quantitativo – piano che, trattandosi di vite umane, appare tutt'altro che irrilevante – non possono essere sottovalutati i vantaggi di un ordinamento internazionale che sia in grado di fare della guerra un'eccezione rigorosamente regolata e sia prospetticamente orientato all'affermazione della responsabilità individuale in luogo di quella collettiva, rispetto a un ordinamento internazionale incapace di sottrarre le sorti della pace alla mutevole conformazione dei rapporti (di forza) internazionali e di rinunciare – sia pure a lungo termine – all'idea della guerra¹²⁷.

¹²³ H. KELSEN, *La pace attraverso il diritto*, p. 55, ove si individua proprio in questa mancata capacità uno dei limiti principali del patto Briand-Kellogg: «D'altro canto, il Patto ha osato troppo poco obbligando gli Stati a ricercare pacifiche composizioni delle loro controversie senza obbligarli a sottoporre tutti i loro conflitti, senza eccezione, alla giurisdizione obbligatoria di una Corte internazionale». Sul punto cfr. C. NITSCH, *Diritto e forza nella comunità degli Stati*, p. 58.

¹²⁴ H. KELSEN, *La pace attraverso il diritto*, p. 103.

¹²⁵ H. KELSEN, *Il processo di Norimberga e il diritto internazionale* (1947), «Nuovi studi politici», XIX, 4/1989, p. 111.

¹²⁶ H. KELSEN, *Il problema della sovranità*, p. 468.

¹²⁷ Sulla preferibilità della scelta di affidarsi al diritto e alle sue procedure rispetto alla soluzione prospettata da Schmitt, cfr. le argomentazioni svolte da J.F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?* (2011), Bari-Roma, Laterza, 2016, p. 222.